

Del. n. 21/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 26 gennaio 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del Comune di SAN VINCENZO (LI), con deliberazione del 30 novembre 2016, n. 239;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 30 novembre 2016;

VISTE le delibere della Giunta comunale del 22 novembre 2016 n. 89 e del Consiglio comunale del 29 novembre 2016 n. 90, adottate dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015 e, in particolare, per la corretta determinazione della parte accantonata (FCDE) e libera del risultato di amministrazione nonché per la corretta determinazione del maggior disavanzo accertato dalla Sezione (extradeficit) e il conseguente ripiano;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha richiesto di partecipare al contraddittorio che si è svolto in adunanza pubblica il 26 gennaio 2017;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato dall'ente ai sensi del d.lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo pari a 925.145,88 euro, è stato accertato un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a -287.766,37 euro come risultante alla riga "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 ex d.lgs. 118/2011 alla delibera della Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 119.

Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 1.854.735,27 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 0,00 euro e 520.213,83 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 1.619.868,29 euro e 851.327,74 euro.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 681.262,67 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 pari a 925.145,88 euro. L'ente ha, inoltre, provveduto alla definizione della parte accantonata (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 578.380,83 euro) ed alla quantificazione della parte vincolata (per 128.069,07 euro) e destinata ad investimenti (per 506.462,35 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a -287.766,37 euro.

In conseguenza dell'emergere di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit), per - 287.766,37 euro, con atto consiliare del 12 giugno 2015, n. 43, prevedendone il finanziamento, in un'unica soluzione, sul bilancio di previsione 2015.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal

processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

Sempre in ordine alle operazioni di riaccertamento straordinario effettuate dall'ente, in sede istruttoria la Sezione ha rilevato la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato dall'ente in 578.380,83 euro.

L'ente infatti, pur avendo valutato di difficile esigibilità i residui attivi presenti al 1 gennaio 2015 per le entrate da recupero evasione TARSU/TIA/TARES ed ICI/IMU (quantificati in 1.642.035,41 euro), non ha per esse effettuato alcun accantonamento al FCDE.

L'unico cespite di entrata per il quale è stato disposto l'accantonamento a tale fondo, come emerge dal prospetto dimostrativo fornito dall'ente in sede istruttoria, è costituito dalle entrate per violazioni al codice della strada in relazione alle quali, l'accantonamento disposto (pari a 578.380,83 euro) risulta, peraltro, maggiore rispetto all'importo minimo considerato congruo secondo i vigenti principi contabili (pari a 251.130,27 euro).

In relazione, invece, alle motivazioni del mancato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per i crediti relativi al recupero evasione TARSU/TIA/TARES ed ICI/IMU, l'ente, in sede istruttoria, ha rappresentato che tali entrate rientrano nelle tipologie non soggette a svalutazione per quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2001 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in quanto riferite, in parte, a crediti vantati nei confronti dell'erario ed, in parte, a crediti assistiti da polizze fidejussorie che ne garantiscono la riscossione.

In sede istruttoria l'ente ha ulteriormente specificato che il credito vantato nei confronti dello Stato, relativo al recupero evasione ICI/IMU, ammonta, alla data del 1 gennaio 2015, a 820.000,00 euro e scaturisce da errati versamenti IMU effettuati, dai contribuenti, a favore dell'erario anziché del Comune e che, pertanto, saranno restituiti all'ente.

Per quanto concerne invece i restanti crediti vantati dall'ente per recupero evasione TARSU/TIA/TARES ed ICI/IMU, le cui somme sono state correttamente versate dai contribuenti, sempre in sede istruttoria, l'ente ha attestato la presenza di polizze fidejussorie che, per quanto previsto dal regolamento generale delle entrate

comunalì (articolo 20 bis – dilazione di pagamento), alcuni contribuenti hanno stipulato con istituti bancari o assicurativi per poter beneficiare della rateizzazione del loro debito nei confronti dell'ente. A tale proposito l'ente ha quantificato l'importo complessivamente garantito da polizze fidejussorie, alla data del 1 gennaio 2015, in 1.676.673,79 euro ed ha attestato che in virtù di tale importo, maggiore dei residui attivi mantenuti al 1 gennaio 2015 relativi alle complessive entrate inerenti i menzionati tributi (quantificati dall'ente in 1.642.035,41 euro), possa ritenersi giustificato il mancato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel merito di quanto attestato dall'ente e della metodologia dallo stesso seguita per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità la Sezione rileva che lo stesso, pur avendo correttamente individuato, fra i propri cespiti di entrata, quelli che, secondo i vigenti principi contabili, possono essere esclusi dall'accantonamento a FCDE (crediti verso pubbliche amministrazioni e crediti garantiti da polizze fidejussorie), non ha invece effettuato l'accantonamento richiesto per la restante parte dei propri crediti per recupero evasione che non rientrano nelle due ipotesi sopradette. In sede istruttoria è infatti emerso che solo una parte dei residui attivi presenti al 1 gennaio 2015 per recupero evasione ICI/IMU e TARSU/TIA/TARES, pari a 293.906,96 euro, è ascrivibile a rateizzazioni di debiti coperti da fidejussione (riferita, più precisamente, alle rate aventi scadenza nell'esercizio 2015) mentre le rate scadenti negli esercizi successivi sono state reimputate dall'ente nel fondo pluriennale vincolato, alle annualità di esigibilità, non figurando più fra i residui attivi al 1 gennaio 2015.

Dalle considerazioni sopra esposte la Sezione rileva che dall'importo dei residui attivi al 1 gennaio 2015 per recupero evasione ICI/IMU e TARSU/TIA/TARES (quantificati dall'ente in 1.642.035,41 euro), possono essere portati in detrazione e conseguentemente, non considerati ai fini dell'accantonamento a FCDE, solo gli importi di 820.000,00 euro (credito vantato nei confronti dello Stato) e di 293.906,96 euro (importo relativo a pagamenti rateizzati scadenti nel 2015 e garantiti da polizze fidejussorie), per un totale di 1.113.905,96 euro, mentre la restante parte di detti residui, pari a 528.129,45 euro, è invece riferita a crediti non rientranti nelle ipotesi di esclusione dall'accantonamento a FCDE e deve pertanto essere considerata ai fini del successivo e congruo accantonamento a tale fondo.

Per quanto sopra esposto la Sezione accerta che, applicando la metodologia richiesta dal principio contabile, l'accantonamento relativo al recupero evasione ICI/IMU e TARSU/TIA/TARES doveva essere definito in 416.541,43 euro e, l'importo complessivo del fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare congruo secondo i vigenti principi contabili ammonta, pertanto, a 667.671,70 euro, risultando, pertanto, maggiore di 89.290,87 euro rispetto all'accantonamento già effettuato dall'ente pari a 578.380,83 euro.

In conseguenza quindi della non corretta definizione delle poste accantonate effettuata in sede di riaccertamento straordinario dei residui ex d.lgs. 118/2011,

viene altresì rilevata la non corretta determinazione del maggiore disavanzo confluito nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, quantificato dall'ente in - 287.766,37 euro.

Tale diversa quantificazione, dipesa dalla errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ha comportato infatti un incremento del maggior disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui quantificato dall'ente.

Con la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accertato dalla Sezione, pari a 667.671,70 euro, il disavanzo di amministrazione effettivo al 1 gennaio 2015 risulta essere pari a -377.057,24 euro e questo importo costituisce il corretto "extradeficit", con un incremento di 89.290,87 euro rispetto a quanto determinato dall'ente pari a -287.766,37 euro.

La non corretta definizione del "maggiore disavanzo" costituisce, altresì, una ulteriore grave irregolarità contabile, poiché viene previsto dall'ente il finanziamento di un minor disavanzo di amministrazione derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui al d.lgs. 118/2011.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritenendo che sussista una distorta rappresentazione dei dati conseguenti al riaccertamento, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere:

- relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, alla sua corretta determinazione e contestuale correzione del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, con apposita delibera degli organi competenti;*
- in conseguenza della non corretta determinazione del maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 (extradeficit), alla correzione mediante l'adozione di apposita delibera consiliare. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, disporre la relativa copertura come previsto dal d.m. 2 aprile 2015. Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del maggiore disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento.*

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo, l'ente, come indicato nelle delibere GC 243/2016 e CC 89/2016, ha provveduto come segue:

1. alla riapprovazione, con delibera della Giunta comunale del 22 novembre 2016, n. 243, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui (allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011) e, conseguentemente, alla modifica della delibera GC del 30 aprile 2015 n. 119 (atto di approvazione del riaccertamento straordinario

dei residui). Con tale atto si è proceduto alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità al 1 gennaio 2015 nell'importo di 667.671,70 euro (anziché in 578.380,83 euro, come precedentemente determinato) con un incremento di 89.290,87 euro, nonché alla conseguente rideterminazione del maggior disavanzo (extradeficit) che risulta incrementato di tale importo e pertanto pari a -377.057,24 euro anziché, come precedentemente determinato, pari a -287.766,37 euro;

2. all'approvazione, con delibera del Consiglio comunale del 29 novembre 2016, n. 89, delle modalità di ripiano del maggior disavanzo di -89.290,87 euro emerso a seguito dell'adozione delle sopraillustrate misure correttive al risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, in un'unica soluzione sul bilancio di previsione 2016, finanziando tale importo con economie di spesa derivanti da minori spese correnti, a tal fine adottando apposita variazione al bilancio di previsione 2016-2108 con delibera del Consiglio comunale del 29 novembre 2016, n. 90;
3. alla conferma delle modalità di ripiano previste dalla delibera del Consiglio comunale del 12 giugno 2015, n. 43, per la quota di maggior disavanzo ammontante a -287.766,37 euro già accertata dall'ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in un'unica soluzione sul bilancio di previsione 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate correnti derivanti dalla reimputazione dei residui attivi all'anno 2015;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in ordine alla quantificazione della parte accantonata (FCDE) e libera, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, in tutte le sue componenti, dopo il riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con le delibere di consiglio adottate ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nelle citate delibere di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le

eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla quantificazione della parte accantonata (FCDE) e libera del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015 la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo rinviando alle successive attività del controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 26 gennaio 2017.

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **26 GEN. 2017**

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto

Antonella Innocenti

